

Misure aziendali per la protezione della maternità

In linea di principio, un'azienda in cui si svolgono lavori pericolosi o gravosi è tenuta ad eseguire un'analisi dei rischi.

Occorre considerare i seguenti aspetti:

- i pericoli a cui è esposta la gestante
- com'è possibile evitare i rischi
- quali sono i lavori vietati durante la gravidanza e l'allattamento

Il datore di lavoro è tenuto a informare la/e lavoratrice/i interessata/e, sui risultati dell'analisi dei rischi.

Sono considerati lavori pericolosi o gravosi:

- lo spostamento di carichi pesanti
- movimenti e posture che causano un affaticamento precoce
- lavori che comportano urti, scosse o vibrazioni
- lavori a temperature particolarmente elevate, basse oppure umide
- lavori con esposizione a raggi dannosi o a rumori \geq a 85 dB (A)
- lavori a contatto con sostanze pericolose o microorganismi
- sistemi di organizzazione del lavoro gravosi

Ulteriori informazioni

- Opuscolo Maternità – Protezione delle lavoratrici, SECO, N. d'ordine 710.233.i, Distribuzione: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (www.pubblicazionifederali.admin.ch)
- Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, N. d'ordine 710.255.i
Ordine online UFCL (rilegato) o download in formato PDF
- Lista di controllo Protezione della maternità sul posto di lavoro
www.seco.admin.ch (Documentazione>Pubblicazioni e moduli>Promemoria)
- Protezione della maternità e misure di protezione (tabella sinottica)
www.seco.admin.ch (Documentazione>Pubblicazioni e moduli>Promemoria)

Siti Internet

- www.seco.admin.ch
- www.condizionidilavoro.ch
- www.iva-ch.ch

Impressum


Edito da: SECO / Condizioni di lavoro
E-mail: ab.sekretariat@seco.admin.ch
Internet: www.seco.admin.ch
Testi: Ulrich Schwaninger SECO
Grafica: Centro media della Confederazione ZEM, Berna
Distribuzione: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
www.pubblicazionifederali.admin.ch
N. d'ordine: 710.220.i

6.2014 1000



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO



Lavoro e salute

- Gravidanza
- Maternità
- Allattamento



INTERKANTONALER VERBAND FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ - IVA
ASSOCIATION INTERCANTONALE POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS - AIPT
ASSOCIAZIONE INTERCANTONALE PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI - AIPL

Proteggere le lavoratrici durante la gravidanza, la maternità e l'allattamento vuol dire proteggere la loro salute

La legge sul lavoro (LL)

disciplina:

- la riduzione temporanea dell'attività lavorativa
- l'attività e le esigenze specifiche sul posto di lavoro
- l'orario di lavoro durante l'allattamento

La legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

garantisce una compensazione salariale (indennità in caso di maternità).

Il Codice delle obbligazioni (CO)

garantisce la protezione dal punto di vista economico (versamento del salario garantito, licenziamento).

La legge sulla parità dei sessi (LPar)

vieta qualsiasi discriminazione nei confronti delle donne in ragione di una gravidanza attuale, futura o passata.

L'ordinanza sulla protezione della maternità

descrive le sostanze e le attività con un alto potenziale di rischio per la salute della madre e del bambino.

Alcune disposizioni

Durante la gravidanza

Dall'inizio della gravidanza

- durata massima del lavoro quotidiano di 9 ore
- occupazione possibile solo previo consenso della lavoratrice
- licenziamento vietato fino a 16 settimane dopo il parto
- versamento del salario garantito se la lavoratrice incinta è impossibilitata a lavorare per motivi di salute o in relazione al suo stato (dietro presentazione di certificato medico)
- la mancata assunzione di una donna perché è incinta o potrebbe esserlo costituisce una discriminazione.
- se la lavoratrice svolge lavoro notturno ha diritto a un'attività equivalente tra le ore 06:00 e le 20:00. Qualora non fosse possibile, ha diritto all'80% del salario di lavoro.

Dal 4° mese di gravidanza fino al parto

- per attività svolte essenzialmente in piedi, 12 ore di riposo giornaliero e 10 minuti di pausa supplementare ogni 2 ore

Dal 6° mese di gravidanza fino al parto

- per attività svolte essenzialmente in piedi, non più di 4 ore di lavoro al giorno

Dal 8° mese di gravidanza fino al parto

- divieto di lavorare fra le ore 20:00 e le 06:00

Parto e allattamento

Nelle 8 settimane successive al parto

- divieto di lavorare

Dalla 9° settimana dopo il parto

- fino alla 16° settimana e fintanto che la lavoratrice allatta, l'occupazione è possibile solo con il suo consenso.

Fino a 14 settimane dopo il parto

- in genere la madre riceve l'80% del salario (LIPG). La lavoratrice ha il diritto di non tornare al lavoro prima che siano trascorse 16 settimane dal parto. Tuttavia, le ultime due settimane non sono retribuite.

A partire dalla 9° fino alla 16° settimana dopo il parto

- La madre può decidere di lavorare tra le 20:00 e le 06:00 ma non può esservi costretta. Se non acconsente, il datore di lavoro deve proporle un lavoro equivalente tra le ore 06:00 e le 20:00. Se ciò non fosse possibile, la lavoratrice ha diritto all'80% del salario.

Fino a 52 settimane dopo il parto

- Il tempo dedicato all'allattamento è da considerare come tempo di lavoro retribuito entro i seguenti limiti : per una durata del lavoro giornaliero
 - ≤ 4 ore = 30 min.
 - > 4 ore = 60 min.
 - > 7 ore = 90 min.

Dopo 52 settimane

- Le madri che allattano dispongono del tempo necessario all'allattamento. Salvo accordo tra il datore di lavoro e le lavoratrici interessate, il tempo dedicato all'allattamento non è tuttavia considerato tempo di lavoro.

